

Breve nota alla sentenza del Consiglio di Stato 8 maggio 2013 n. 2484

Il sequestro penale sul manufatto abusivo non può costituire, per il responsabile, un'esimente per l'inosservanza dell'ordine di demolizione

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Nella sentenza in rassegna, il Consiglio di Stato è tornato a riferire su una tematica di grande interesse, quella dell'obbligatorietà di eseguire l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo pur in presenza di un provvedimento di sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria penale.

Il Consiglio di Stato, aderendo peraltro ad un consolidatissimo orientamento giurisprudenziale, ha infatti affermato che *"la sussistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo non può affatto costituire, per il responsabile, un'esimente per l'inosservanza dell'ordine di demolizione del manufatto medesimo, ben potendo – ed anzi dovendo -- l'interessato farsi parte attiva per chiedere alla competente A.G. la revoca del sequestro al fine di dare esecuzione all'ordine suddetto"* (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 20 gennaio 2010, n. 299).

Nella sentenza in rassegna il Consiglio di Stato è quindi tornato a ribadire come sia da respingere integralmente la tesi secondo cui l'esistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo sia d'ostacolo all'adozione dell'ordinanza di demolizione, ben potendo il destinatario chiedere al giudice penale il dissequestro del cantiere proprio al fine di ottemperare alla prescrizione demolitoria (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 10 marzo 2011 n. 429).

Questo significa che, se del caso, spetterà all'Autorità Giudiziaria penale, decidere il mantenimento in vita del sequestro a fini di tutela di esigenze di carattere penalistico (ad. es. fini probatori, o di prevenzione penale o, ancora, di natura conservativa a garanzia delle obbligazioni civilistiche nascenti da reato) ovvero il dissequestro del bene qualora si ritenga di accordare prevalenza al ripristino dello stato dei luoghi.

Del resto, per pacifica giurisprudenza, sotto concorrente profilo, come evidenziato in numerosissime occasioni sia sulle pagine di questa rivista che nel corso degli eventi seminari organizzati da Diritto all'Ambiente, l'interesse pubblico alla rimozione dell'illecito edilizio deve ritenersi *in re ipsa*, con la conseguenza che mai potrebbe ammettersi alcuna forma di legittimo affidamento alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non potrebbe mai avere legittimato, con la conseguenza che, ove sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di demolizione, il detto provvedimento costituisce atto dovuto (cfr. C.G.A. 9 febbraio 2012 n. 140).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Ecco allora che, ad esempio, il TAR Campania (NA) nella significativa pronuncia 22 novembre 2011 n.5480 ha confermato, alla luce dei principi sin qui compendati, la natura strettamente vincolata dell'ordine di demolizione di un'opera abusiva, evidenziando come in caso di abuso edilizio "l'ordinanza di demolizione non richiede, in linea generale, una specifica motivazione; l'abusività costituisce di per sé motivazione sufficiente per l'adozione della misura repressiva in argomento. Ne consegue che, in presenza di un'opera abusiva, l'autorità amministrativa è tenuta ad intervenire affinché sia ripristinato lo stato dei luoghi, non sussistendo alcuna discrezionalità dell'amministrazione in relazione al provvedere" (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 19 luglio 2006, n. 6021).

Nella medesima sentenza, i Giudici amministrativi hanno poi chiarito che *"l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi"* (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 12 ottobre 2006, n. 824).

Al punto che doveva ritenersi infondata l'eccezione di omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, proprio perché gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura urgente e strettamente vincolata (essendo dovuti a cagione dell'insussistenza del titolo per l'avvenuta trasformazione del territorio), con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non sono richiesti apporti partecipativi del soggetto destinatario (cfr. TAR Lazio, Sez. II, 31 gennaio 2001, n. 782).

Deve da ultimo segnalarsi come anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione Penale, nella recentissima sentenza 3 maggio 2013 n.19077 ha ribadito che l'ordine, disposto con sentenza di condanna per reato edilizio, non si estingue per la morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, a motivo della sua natura di sanzione amministrativa accessoria (cfr. Cass. Pen. III 25 luglio 2011 n.29638)

Valentina Stefutti

Pubblicato il 19 maggio 2013

*Per un approfondimento sulla legislazione e sulle procedure in materia di edilizia e vincolistica
rinviamo al volume "EDILIZIA & VINCOLI:
LA DISCIPLINA DELLA TUTELA GIURIDICA DEL TERRITORIO"
di Maurizio Santoloci, Valentina Stefutti e Valentina Vattani (Diritto all'ambiente Edizioni)*

Visita il sito del libro su: www.dirittoambientedizioni.net

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)